



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZA DELL'INFORMAZIONE



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZA DELL'INFORMAZIONE

INDICE

Art. 1 – Finalità.....	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Art. 3 – Funzioni e organi del Dipartimento.....	3
Art. 4 – Il Direttore o la Direttrice.....	4
Art. 5 – Composizione del Consiglio di Dipartimento	6
Art. 6 – Funzionamento del Consiglio di Dipartimento	7
Art. 7 – Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento	8
Art. 8 – Giunta di Dipartimento.....	10
Art. 9 – Commissione paritetica docenti-studenti	11
Art. 10 – Affiliazione al Dipartimento.....	13
Art. 11 – Modifiche al regolamento	13



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZA DELL'INFORMAZIONE

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento determina l'organizzazione del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione dell'Università degli Studi di Trento e disciplina il funzionamento dei suoi organi e delle sue strutture organizzative interne, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - per "Dipartimento" o DISI, il Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione;
 - per "Direttore o Direttrice", il Direttore o la Direttrice del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione;
 - per "Consiglio", il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione;
 - per "Giunta", la Giunta di Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione;
 - per "Decano o Decana", il professore o la professoressa ordinario/a del Dipartimento più anziano/a in ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, più anziano/a di età;
 - per "Commissione paritetica", la Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 3 – Funzioni e organi del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione (DISI) svolge le funzioni e i compiti previsti dalla vigente normativa. In particolare:
 - a) promuove e coordina le attività di ricerca nel settore dell'Informazione e delle discipline ad esso collegate, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo afferente;
 - b) promuove e coordina le attività didattiche relative ai corsi di studio triennali e magistrali, master universitari, tirocini ed eventuali altre iniziative didattiche attivate dal Dipartimento;
 - c) promuove le Scuole di Dottorato istituite dal Dipartimento, collabora con esse nel definire e perseguire gli obiettivi formativi e di ricerca, secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca;
 - d) concorre all'offerta didattica dell'Ateneo nelle discipline di propria competenza;
 - e) concorre con altri Dipartimenti e Centri allo sviluppo di aree di ricerca interdisciplinari;
 - f) promuove la collaborazione con analoghe strutture di ricerca e didattica in Italia e all'estero;



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZA DELL'INFORMAZIONE

- g) promuove e gestisce le attività attinenti a prestazioni, contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi;
 - h) organizza le strutture di supporto alla ricerca ed all'attività di consulenza e ricerca su contratto o convenzione;
 - i) organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico;
 - j) pubblica e diffonde i risultati conseguiti nelle ricerche e promuove iniziative finalizzate all'innovazione, quali spin-off e start-up;
 - k) promuove l'aggiornamento professionale del personale tecnico ad esso assegnato.
2. Sono organi del Dipartimento: il Consiglio, il Direttore o la Direttrice e la Giunta.

Art. 4 – Il Direttore o la Direttrice

1. Il Direttore o la Direttrice del Dipartimento:
- a) rappresenta il Dipartimento, convoca il Consiglio e la Giunta di Dipartimento, e li presiede;
 - b) è responsabile dell'attuazione del piano strategico pluriennale, approvato dal Consiglio di Dipartimento;
 - c) cura l'attuazione delle delibere relative al piano dell'offerta formativa e alla programmazione didattica, adottando i provvedimenti necessari, compresi i bandi per l'affidamento esterno degli incarichi di didattica;
 - d) propone al Consiglio i criteri generali per l'assegnazione delle risorse destinate all'attività di ricerca e, una volta approvati, li applica ai fini della loro ripartizione;
 - e) è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle attrezzature, degli spazi e delle altre risorse assegnate al Dipartimento;
 - f) svolge le funzioni in materia di spesa attribuitegli dal Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità e ogni altra funzione assegnatagli dall'ordinamento universitario, dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti;
 - g) sottoscrive le proposte di convenzioni e contratti con organismi comunitari, enti pubblici o privati;
 - h) riferisce tempestivamente al Consiglio le informazioni concernenti il Dipartimento e i rapporti con altri organi di Ateneo;



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZA DELL'INFORMAZIONE

- i) è responsabile della gestione del personale amministrativo e tecnico assegnato al Dipartimento secondo la normativa vigente, cui provvede anche avvalendosi della collaborazione del/lla responsabile di staff;
 - j) cura la pubblicazione in aree riservate del portale di Dipartimento dei verbali, atti e documenti di interesse per i componenti del Consiglio.
2. Il Direttore o la Direttrice è eletto/a dal Consiglio di Dipartimento tra i/le docenti di I fascia a tempo pieno o a tempo definito che si impegnino a passare a tempo pieno qualora eletti/e, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei/delle votanti, ed è nominato/a con decreto rettorale; l'elezione della Direttrice/del Direttore è indetta e regolata dalla Decana/dal Decano del Dipartimento. La votazione è valida se vi abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto.
 3. Qualora risulti eletto un professore o una professoressa con afferenza anche ad un Centro, tale afferenza è revocata per l'intera durata del mandato di Direttore o di Direttrice.
 4. Il Direttore o la Direttrice resta in carica tre anni e può essere rieletto/a consecutivamente una sola volta.
 5. Il Direttore o la Direttrice, una volta eletto/a, designa tra i professori e le professoresse ordinari membri del Consiglio di Dipartimento un Direttore o una Direttrice Vicario/a, che lo/la sostituisce in caso di assenza o impedimento; il Direttore o la Direttrice Vicario/a è nominato/a con decreto rettorale e resta in carica quanto il Direttore o la Direttrice che l'ha designato/a.
 6. La convocazione dell'elezione è effettuata dal Decano o Decana dei professori o professoresse ordinari/e afferenti al Dipartimento almeno trenta giorni prima dello svolgimento, che deve avvenire in una data compresa tra il 1° giugno e il 31 luglio antecedente la scadenza del mandato. Nel caso di rinuncia, dimissioni o decadenza del Direttore o Direttrice in carica, l'indizione delle nuove elezioni è effettuata dal Decano o dalla Decana entro quindici giorni; fino all'insediamento della nuova Direttrice, le relative funzioni sono esercitate dal Direttore o Direttrice Vicario/a.
 7. Il Direttore o la Direttrice nomina, previo parere favorevole del Consiglio, un/a delegato/a alla didattica ed al coordinamento dei corsi di studio, scelto fra i professori e le professoresse di ruolo del Dipartimento.
 8. Il Direttore o la Direttrice ha la facoltà di nominare, dandone opportuna conoscenza al Consiglio di Dipartimento, suoi delegati su specifiche funzioni, fatte salve le materie di esclusiva competenza del



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZA DELL'INFORMAZIONE

Direttore o della Direttrice di cui al precedente comma 1.

Art. 5 – Composizione del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

- a) i professori e le professoresse di prima fascia, che afferiscono al Dipartimento;
- b) i professori e le professoresse di seconda fascia che afferiscono al Dipartimento;
- c) i ricercatori e ricercatrici di ruolo e i ricercatori e ricercatrici senior e in tenure track che afferiscono al Dipartimento;
- d) una rappresentanza dei ricercatori e delle ricercatrici post-doc pari a 1/5 dei ricercatori e delle ricercatrici stessi, fino a un massimo di 5 rappresentanti e un minimo di 1 arrotondato per eccesso;
- e) due rappresentanti, in regime di tempo pieno, del personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento; possono presentare la propria candidatura a tale carica anche coloro che si trovino in regime di tempo parziale, purché si impegnino a passare a tempo pieno qualora eletti;
- f) un rappresentante eletto da e tra i titolari, nel Dipartimento, di assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010 o di titolari di contratti di ricerca del Dipartimento;
- g) due rappresentanti eletti da e tra gli studenti e le studentesse iscritti/e ai corsi o alle Scuole di dottorato istituite dal Dipartimento;
- h) una rappresentanza studentesca in numero pari ad 1/4 rispetto ai professori e alle professoresse di ruolo, e comunque non inferiore a tre.

2. I rappresentanti di cui alle lettere d), e), f) e g) durano in carica due anni; nel caso di decadenza di singoli rappresentanti nel corso del biennio, subentrano a essi/e i/le primi/e non eletti/e delle rispettive liste elettorali. La mancata designazione delle rappresentanze non pregiudica la valida costituzione del Consiglio.

3. Partecipa al Consiglio di Dipartimento, senza diritto di voto e senza concorrere alla formazione del numero legale, il/la responsabile di staff del Dipartimento.

4. Possono partecipare altresì al Consiglio di Dipartimento, senza diritto di voto e senza concorrere alla formazione del numero legale, i ricercatori e le ricercatrici a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) L. 240/2010 non eletti/e come componenti del Consiglio di Dipartimento.



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZA DELL'INFORMAZIONE

5. Su invito del Direttore o della Direttrice e limitatamente alle discussioni di specifici argomenti all'ordine del giorno, possono partecipare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, altre persone di cui si ritenga utile il contributo.
6. Le riunioni del Consiglio non sono pubbliche.

Art. 6 – Funzionamento del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato a mezzo di posta elettronica, agli indirizzi istituzionali assegnati dall'Ateneo, dal Direttore o dalla Direttrice di Dipartimento, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di 1/5 dei suoi membri, con un preavviso di almeno 3 giorni; il preavviso può essere ridotto a quarantotto ore in caso di sopravvenuta urgenza; l'ordine del giorno viene formulato dal Direttore o dalla Direttrice; la convocazione deve riportare l'ordine del giorno e le modalità di partecipazione alla seduta. La partecipazione alle riunioni, quando non avviene di persona nel luogo fisico sede dell'incontro, può avvenire secondo le modalità previste dall'art. 38 del Regolamento Generale di Ateneo. Qualora il Consiglio di Dipartimento debba deliberare entro una scadenza stabilita e non sia possibile riunire in tempo i/le componenti in seduta fisica, il Direttore o la Direttrice può convocare una seduta telematica, nel corso della quale ciascun consigliere/a trasmette - tramite posta elettronica istituzionale ed entro il termine assegnato - il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione. In caso di votazione, dovrà essere opportunamente approssimata la simultaneità della votazione in persona; ad esempio, nel caso si utilizzi la posta elettronica, prevedendo l'invio del voto a un'unica casella anziché a tutto il Consiglio.
2. Le delibere assunte in seduta telematica devono essere approvate con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
3. Le funzioni di Segretario/a del Consiglio sono esercitate dal professore o professoressa di ruolo di prima fascia con la minore anzianità di servizio e, in caso di pari anzianità di servizio, più giovane di età; in caso di sua assenza il Direttore o la Direttrice nomina, seduta stante, il/la Segretario/a per la riunione. Il/la Segretario/a cura la redazione del verbale di ogni seduta, coadiuvato dal/la responsabile dello staff di Dipartimento o altro personale amministrativo, e lo sottoscrive insieme al Direttore o alla Direttrice dopo l'approvazione. Il verbale riporta una sintesi degli interventi, le delibere motivate e i risultati delle votazioni.



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZA DELL'INFORMAZIONE

Ogni componente può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale; in tal caso ne fornirà il testo scritto al/la Segretario/a nel corso della seduta.

4. Le riunioni sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei/le componenti; dal calcolo per la definizione del quorum strutturale sono esclusi gli/le assenti giustificati/e, che abbiano trasmesso al Direttore o alla Direttrice una motivazione scritta della propria assenza con congruo anticipo; i professori e professoresse fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti. La partecipazione può avvenire anche tramite audio e/o videoconferenza secondo quanto disposto dall'art. 38 del Regolamento generale di Ateneo.
5. I membri del Dipartimento che afferiscono anche ad un Centro d'Ateneo hanno diritto di voto qualora mantengano un impegno didattico oppure scientifico presso il Dipartimento in misura pari o superiore al 50%; in caso contrario, essi/e non partecipano alle deliberazioni del Dipartimento. Tuttavia, per l'elezione del Direttore o della Direttrice e l'approvazione di modifiche al Regolamento del Dipartimento, ciascun/a componente del Consiglio esprime un voto, a prescindere dalla eventuale doppia afferenza.
6. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto, salvo che una diversa maggioranza sia richiesta da specifiche disposizioni di legge, dallo Statuto o da regolamenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore o della Direttrice.
7. Le delibere sono immediatamente esecutive, salvo che il Consiglio ne differisca esplicitamente l'esecutività.
8. Qualora l'ordine del giorno preveda un argomento che pone uno dei componenti in condizione di conflitto di interessi, questi è tenuto a dichiararne l'esistenza e a non partecipare alla discussione e alla votazione.

Art. 7 – Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) sottopone al Senato accademico una proposta di piano strategico pluriennale di Dipartimento contenente le azioni da svolgere in ambito didattico e di ricerca e nei rapporti con l'esterno, elaborata sulla base dei criteri generali e dei vincoli definiti dal Senato accademico;
 - b) formula al Senato accademico, coerentemente con il proprio piano strategico pluriennale, le proposte



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZA DELL'INFORMAZIONE

in tema di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore. Quando trattasi di professori e professoressa, partecipano alle sedute del Consiglio solo i professori e le professoressa di prima fascia per la chiamata di professori e professoressa di prima fascia, e i professori e le professoressa di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori e delle professoressa di seconda fascia.

Nel caso di proposte di chiamata di ricercatori e ricercatrici a tempo determinato è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori e delle professoressa di prima e di seconda fascia; in tal caso possono partecipare alla seduta, senza diritto di voto e senza concorrere alla formazione del numero legale, anche i ricercatori e ricercatrici a tempo indeterminato e senior, i ricercatori e ricercatrici senior e in tenure track, per le proposte di chiamata di ricercatori e ricercatrici della medesima tipologia, ovvero tutti i ricercatori e le ricercatrici nel caso di proposte di chiamata di ricercatori e ricercatrici post-doc;

- c) delibera il piano generale dell'offerta formativa, la programmazione didattica annuale e l'assegnazione delle risorse destinate alla didattica integrativa, ai laboratori didattici, e ad altre spese necessarie alla realizzazione delle attività didattiche;
- d) delibera l'assegnazione del carico didattico a ciascun/a docente dal Dipartimento coerentemente con le linee guida stabilite dal Senato accademico;
- e) approva, sulla base dei criteri proposti dal Direttore o dalla Direttrice, l'assegnazione delle risorse destinate all'attività di ricerca;
- f) istituisce nell'ambito del Dipartimento le articolazioni organizzative quali programmi di ricerca, laboratori di ricerca e di servizi, sezioni o altre articolazioni comunque non dotate di autonomia amministrativa e di spesa; la finalità, l'organizzazione, e la durata di queste articolazioni è di volta in volta normata da specifici documenti approvati dal Consiglio;
- g) approva il nulla osta alle richieste di membri del Dipartimento riguardanti il trasferimento ad altro Dipartimento o la doppia afferenza a un Centro;
- h) nomina i/le docenti componenti della Commissione paritetica Docenti-Studenti;
- i) delibera gli ordinamenti e i regolamenti didattici dei corsi di studio;
- j) approva i documenti di autovalutazione da inviare annualmente al Nucleo di Valutazione;
- k) delibera in merito a programmi di insegnamento finalizzati ad esigenze di qualificazione e



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZA DELL'INFORMAZIONE

riqualificazione professionale di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente ivi compresi Corsi di perfezionamento e Master Universitari, anche in collaborazione con le amministrazioni nazionali, regionali e locali;

- l) presenta proposte di istituzione e di rinnovo di Scuole di Dottorato e di adesione a Scuole e Corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso altre Università, da sottoporre all'approvazione dell'organo di governo competente ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia;
 - m) presenta proposte di costituzione o adesione a Centri interdipartimentali, Centri Interuniversitari, Consorzi, da sottoporre all'approvazione dell'organo di governo competente ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia;
 - n) approva le proposte di protocolli d'intesa e accordi quadro finalizzati alla realizzazione di un comune programma di collaborazione scientifica o didattica subordinati alla elaborazione di un programma di lavoro e di scambio;
 - o) approva l'assegnazione di assegni di ricerca e borse di studio per la ricerca e la formazione avanzata;
 - p) approva le proposte di convenzioni e contratti con organismi comunitari, enti pubblici o privati;
 - q) approva le disposizioni interne, di natura amministrativa, gestionale e finanziaria, per lo svolgimento delle attività scientifiche e didattiche;
 - r) detta i criteri generali per l'utilizzazione coordinata del personale, dei mezzi, compresi i locali, nonché degli strumenti in dotazione;
 - s) si esprime in merito a tutto ciò che gli compete in base a leggi e regolamenti vigenti.
2. I rappresentanti degli studenti e delle studentesse partecipano unicamente alle sedute del Consiglio limitatamente alla trattazione dei temi relativi alla didattica, al diritto allo studio, e ai servizi per la componente studentesca.
 3. Il Consiglio può delegare suoi membri allo svolgimento di funzioni specifiche, nonché nominare al suo interno commissioni con delega su compiti specifici, ferme le competenze del Consiglio di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 di questo articolo, nel rispetto dello Statuto e delle norme vigenti.

Art. 8 – Giunta di Dipartimento

1. È istituita la Giunta di Dipartimento quale organo esecutivo che coadiuva il Direttore o la Direttrice.



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZA DELL'INFORMAZIONE

2. La Giunta è composta, oltre che dal Direttore o dalla Direttrice, da un minimo di tre a un massimo di nove membri, scelti tra i professori e le professoresse ordinari, i professori e le professoresse associati e i ricercatori e ricercatrici a tempo indeterminato o determinato. Il/la responsabile dello staff di Dipartimento partecipa senza diritto di voto. Laddove la Giunta tratti, in forma istruttoria o deliberativa, tematiche relative alla didattica, al diritto allo studio e ai servizi per la componente studentesca, la sua composizione deve prevedere una rappresentanza studentesca. Laddove la Giunta tratti, in forma istruttoria o deliberativa, tematiche relative al personale tecnico – amministrativo del dipartimento, la sua composizione deve prevedere una rappresentanza del PTA.
3. Il Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può delegare alla Giunta l'assunzione di decisioni su temi di sua competenza.
4. I compiti assegnati alla Giunta, le modalità di designazione dei suoi membri, e le modalità di sostituzione di un membro in caso di dimissioni, cessazione, o impedimento, sono oggetto di un'apposita deliberazione del Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
5. La Giunta è convocata dal Direttore ovvero su richiesta di un terzo dei membri che la compongono.
6. Per la convocazione della Giunta, validità delle sedute e verbalizzazione valgono le modalità previste per il Consiglio di Dipartimento come indicate all'Art. 4.
7. La Giunta resta in carica per la durata del mandato del Direttore o della Direttrice.

Art. 9 – Commissione paritetica docenti-studenti

1. Nel Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti. La Commissione è organizzata in modo da garantire adeguata rappresentanza dei Corsi di Studio del Dipartimento tramite aggregazioni di Corsi culturalmente omogenei o verticalmente consequenziali, definite in coerenza con l'offerta formativa del Dipartimento stesso.
2. La Commissione paritetica docenti-studenti è competente:
 - a) a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica e dell'attività di servizio agli studenti e alle studentesse da parte di professori, professoresse, ricercatrici e ricercatori;



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZA DELL'INFORMAZIONE

- b) a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
 - c) a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.
3. La Commissione paritetica docenti-studenti invia al Consiglio di Dipartimento una relazione annuale basata su elementi di analisi indipendenti e articolata per Corsi di Studio, che prende in considerazione il complesso dell'offerta formativa, con particolare riferimento alla soddisfazione degli studenti e delle studentesse per i diversi aspetti della didattica e dell'organizzazione, inclusa l'attività dei docenti; le carriere degli studenti e delle studentesse; la dotazione di strutture e laboratori, la qualità dei servizi e l'organizzazione dell'ambiente di studio. La Commissione accerta che le azioni correttive proposte dai Gruppi di Riesame siano effettivamente attuate e ne sia adeguatamente monitorata l'efficacia;
4. La Commissione resta in carica due anni o in ogni caso, al termine del mandato dei/le rappresentanti eletti/e in Consiglio di Dipartimento, fino alla nomina dei/le nuovi/e rappresentanti degli studenti e delle studentesse.
5. La Commissione è composta da:
- a) un/una docente eletto/a dal Consiglio di Dipartimento tra i professori e le professoresse di prima fascia afferenti al Dipartimento il/la quale presiede la Commissione;
 - b) tre docenti nominati/e dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore o della Direttrice;
 - c) quattro studenti o studentesse scelti/e tra i/le rappresentanti eletti/e in Consiglio di Dipartimento e comunicati al Direttore o alla Direttrice con atto sottoscritto da tutti/e i/le rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio stesso, entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni studentesche.
- Ove necessario e per garantire l'adeguata rappresentatività dei Corsi di Studi nella Commissione paritetica Studenti-Docenti, i/le rappresentanti degli studenti e delle studentesse in Consiglio di Dipartimento possono indicare anche nominativi di studenti o studentesse non eletti.
6. La Commissione paritetica docenti-studenti è convocata dal Presidente o dalla Presidentessa della Commissione.



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZA DELL'INFORMAZIONE

Art. 10 – Affiliazione al Dipartimento

1. Possono essere affiliati/e al Dipartimento docenti, ricercatori e ricercatrici ed esperti/e, esterni/e all'Ateneo, che collaborano con il Dipartimento su progetti di didattica e ricerca, nonché ricercatori, ricercatrici e assegnisti di enti di ricerca nazionali e internazionali che operano su progetti congiunti nell'ambito di apposite convenzioni con il Dipartimento.
2. Le richieste di affiliazione individuali, indirizzate al Direttore o alla Direttrice, sono valutate e approvate dal Consiglio. Le richieste devono essere motivate e contenere indicazioni esplicite sulla durata. Alla scadenza del periodo accordato, l'affiliato/a può presentare richiesta motivata di rinnovo.
3. Gli/le affiliati/e al Dipartimento possono assumere ruoli di responsabilità in progetti di ricerca nell'ambito delle attività previste dal Dipartimento, nei limiti dei livelli di responsabilità scientifica e gestionale ammessi dalle norme e i regolamenti dell'Ateneo, degli enti di appartenenza e degli enti che finanziano i progetti.
4. Gli/le affiliati/e sono tenuti/e a menzionare il Dipartimento nei prodotti delle ricerche condotte nell'ambito dei progetti congiunti.

Art. 11 – Modifiche al regolamento

1. Ogni modifica al presente regolamento deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Dipartimento e sottoposto all'approvazione del Senato Accademico.